



Consiglio Regionale

IV Commissione Consiliare

“Commissione per le Politiche Europee, Internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea”

RISOLUZIONE 3/2022

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di marzo presso la Sala S. Spagnoli del Consiglio regionale in L’Aquila, si è riunita la 4^a Commissione consiliare di cui al Decreto n. 47/2021 del 29/12/2021 del Presidente del Consiglio regionale, convocata, in seduta straordinaria, dal Presidente Angelo Simone Angelosante con nota prot. 1749 in data 01/03/2022:

Presidenza: Angelosante Angelo Simone

Consigliere segretario: Simona Cardinali

Consiglieri presenti: Angelosante, Febbo, Cardinali, Montepara, Testa, Santangelo, Marcozzi, Stella, Di Benedetto, Pepe, Pietrucci e Scoccia

Oggetto: RISOLUZIONE ai sensi dell’art. 3, comma 6 della l.r. 39/2014 ai fini della partecipazione della Regione Abruzzo alla consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea sulla seguente iniziativa legislativa – **“Progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con in mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (UE) n. 702/2014” - COM (2021) 9097 final.– OSSERVAZIONI.**

la 4^a Commissione consiliare

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea.

VISTO l’art. 117, comma 5, della Costituzione.

VISTA la l. 234/2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*).



VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo.

VISTO l'art. 3 della l.r. 10 novembre 2014, n. 39 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*) e l'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

VISTO il modello "Fase ascendente" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 103/2011 e con deliberazione della Giunta regionale n. 370/ 2011.

PREMESSO che:

- la Commissione europea in data 11 gennaio 2022 ha aperto una Consultazione, invitando tutti i portatori di interessi a presentare osservazioni sulle proposte di revisione delle norme in materia di aiuti di Stato per i settori agricolo, forestale e delle aree rurali entro il 13 marzo 2022;
- la revisione proposta è finalizzata ad armonizzare le norme in vigore con le attuali priorità strategiche dell'UE, con particolare riferimento alla politica agricola comune (PAC), alla futura politica comune della pesca (PCP) e al Green Deal europeo;
- la proposta è volta, nello specifico, alla modifica mirata di diversi insiemi di norme, quali gli Orientamenti 2014 per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali nonché il regolamento (UE) n. 702/2014 (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo).

CONSIDERATO che:

- il Consiglio regionale, nella seduta del 3 agosto 2021 con Verbale N. 54/1, ha approvato, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 39/2014, gli indirizzi in merito alla partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo per l'anno 2021;
- che la citata iniziativa è contemplata negli indirizzi per l'anno 2021 e, precisamente, al punto n. 19 contenuto nell' "Allegato II REFIT" del Programma di Lavoro della Commissione Europea e recepiti dal Consiglio regionale con l'atto di approvazione in parola:
- 19. Revisione degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo;

DATO ATTO, altresì, che la Regione Abruzzo, ritenendo strategico il settore dell'agricoltura nell'ambito della propria attività programmatica e fondamentale un intervento all'interno della suddetta attività di revisione normativa di adeguamento alla pianificazione europea per il nuovo settennato, ha inteso partecipare alla consultazione indetta, apportando alle proposte normative elaborate nella sede europea il proprio contributo, attraverso la formulazione di osservazioni che veicolino le necessità del proprio territorio all'interno di un percorso condiviso;

TENUTO CONTO degli esiti della seduta della 4^a Commissione consiliare del 1° marzo 2022 nel corso della quale sono stati ascoltati come portatori di interessi i rappresentanti delle seguenti Associazioni: Federazione Coldiretti Abruzzo, Confagricoltura Abruzzo, Confederazione Italiana



Agricoltori Abruzzo, Associazione Regionale Allevatori Abruzzo, in ordine ai possibili riflessi della Proposta di Regolamento europeo.

A voti espressi all'unanimità dei presenti (Voti favorevoli). Hanno votato i Consiglieri: Angelosante, Febbo, Cardinali, Montepara, Testa, Santangelo, Marcozzi, Stella e Pepe.

DELIBERA

di **approvare**, ai sensi dell'art. 3, co. 6 della l.r. 39/2014 ai fini della partecipazione della Regione Abruzzo alla consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea fino alla data del 13 marzo 2022, **le osservazioni sul "Progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (UE) n. 702/2014" - COM (2021) 9097 final"**, contenute nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Risoluzione.

di **partecipare** alla consultazione pubblica attivata dalla Commissione europea mediante la trasmissione della presente Risoluzione al seguente indirizzo di posta elettronica: COMP-H6@ec.europa.eu, indicato dalla Commissione per la partecipazione delle Autorità pubbliche avente ad oggetto: HT.5788_Reply_from_a_public_authority;

di **trasmettere** la presente Risoluzione al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 158, comma 6 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, affinché ne dia notizia nella prima seduta utile del Consiglio e ne trasmetta copia al Presidente della Giunta regionale,

nonché, per opportuna conoscenza:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri dello Stato italiano;
- al sottosegretario con delega di funzioni in materia di politiche europee;
- al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
- alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome;

di **pubblicare** la presente Risoluzione sul sito internet del Consiglio regionale dell'Abruzzo, nella sezione Relazioni europee.

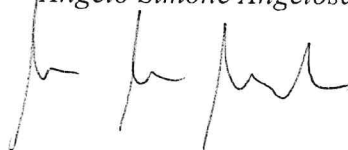
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Simona Cardinali



IL PRESIDENTE DELLA 4^ COMMISSIONE

Angelo Simone Angelosante



Allegato 1 alla Risoluzione n. 3 del 10 marzo 2022

Progetto di Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (Ue) n. 702/2014 - C(2021) 9097 final

Osservazioni tecniche

Proposta di regolamento in sintesi

La C(2021) 9097 final del 17 dicembre 2021 della Commissione europea si inserisce nel quadro della revisione periodica della politica in materia di aiuti di Stato a favore delle imprese attive nei settori agricolo e forestale e nelle aree rurali, in adeguamento alle condizioni stabilite per l'applicazione del nuovo assetto regolatorio sui piani strategici - Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Il progetto di regolamento approvato dalla Commissione, che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014, mira a conseguire i seguenti obiettivi, anche alla luce di quanto illustrato nella Relazione di accompagnamento alle proposte normative riferite ai suddetti settori, che includono la revisione degli Orientamenti 2014 (c.d. Linee-guida):

- a. **stabilire chiare condizioni di compatibilità** per gli aiuti nei suddetti settori, nell'ambito del generale perseguimento dei principi di affidamento e certezza giuridica;
- b. **definire la portata degli aiuti** in coerenza con le strategie del Green Deal europeo e con gli obiettivi della nuova pianificazione della PAC;

- c. **migliorare la definizione delle priorità** delle attività di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e **garantire una maggiore semplificazione**, efficientando le procedure sugli aiuti di Stato e riducendo i costi amministrativi;
- d. **promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi** del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, a livello nazionale e dell'Unione.

Il periodo di applicazione del progetto di regolamento della Commissione è compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.

Osservazioni della Regione

Premesse

La partecipazione della Regione alla formazione della proposta in esame trova fondamento, in generale, nella competenza concorrente Stato-Regioni nella materia dei "rapporti con l'Unione europea delle Regioni" nonché nella competenza concorrente dell'Unione europea con quella degli Stati membri nel settore dell'agricoltura (art. 4, paragrafo 2, lettera d), Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). In questo specifico settore, dal punto di vista della rilevanza dell'ambito materiale rispetto alla competenza legislativa regionale, è ormai da tempo acquisito il dato che l'agricoltura, innominata nell'elencazione del nuovo art. 117 Cost., conserva comunque una propria configurazione autonoma, essendo pertanto da annoverarsi tra le materie regionali secondo il criterio residuale di riparto normativo di cui al comma 4 del predetto articolo. Tuttavia tale materia intercetta, per contiguità con i rispettivi ambiti, anche altre competenze normative, sia esclusivamente statali, come la "tutela della concorrenza" e la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" -art. 117, comma 2, Costituzione lett. e) e lett. s) - sia concorrenti, come il "sostegno all'innovazione per i settori produttivi", l'"alimentazione" e il "governo del territorio", di cui all'art. 117, comma 3, Costituzione.

1. Base giuridica

La proposta di regolamento trova la sua giustificazione in una serie di articoli dei trattati europei, nonché in alcuni regolamenti. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 108, al paragrafo 4 sancisce che la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 dell'art. 108 TFUE, ai sensi del quale alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura indicata al paragrafo 2, stabilendo altresì che lo Stato membro interessato non possa dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

La proposta richiama altresì il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), e b).

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, a norma dell'articolo 109 del TFUE, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica.

In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti.

Costituisce attuazione dell'articolo 109 TFUE il regolamento (UE) 2015/1588 (c.d. regolamento di abilitazione), con cui il Consiglio ha deciso di abilitare la Commissione a dichiarare mediante Regolamenti, nei settori in cui dispone di esperienza sufficiente a definire i criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti, ricorrendo certe condizioni, possono essere esentate dall'obbligo di notifica. L'esenzione dall'obbligo di notifica si fonda sulla presunzione che, a certe condizioni, determinate tipologie di misure, benché costituiscano aiuti di Stato, siano compatibili con il mercato interno in quanto i loro effetti positivi – sotto il profilo del perseguimento dell'interesse pubblico – superano gli effetti negativi sulla concorrenza.

La Commissione ha finora applicato gli articoli 107 e 108 del TFUE alle imprese attive nel settore agricolo e forestale in numerose decisioni. Essa ha inoltre esposto la sua politica

negli orientamenti specifici applicabili ai settori agricolo, forestale e nelle aree rurali. Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle suddette disposizioni, la Commissione ha ritenuto opportuno di continuare ad avvalersi dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588.

Il regolamento oggetto della proposta in esame entra in vigore il 1° gennaio 2023, così come il nuovo regolamento sui piani strategici (Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio) a cui appunto esso viene ad adeguarsi.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il progetto di regolamento è conforme al principio di sussidiarietà e tale principio si applica in quanto la materia del progetto non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Nello specifico, con riferimento al coinvolgimento del livello sub-nazionale, si rinvia alle considerazioni svolte nelle **Conclusioni del punto 4** della presente relazione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il progetto di regolamento della Commissione appare conforme al principio di proporzionalità e non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei propri obiettivi.

4. Nel merito della proposta

Il progetto di regolamento europeo in esame prevede la revisione, per il settore Agricoltura, della disciplina attinente alle categorie di aiuti in esenzione da notifica.

Tali aiuti sono considerati “compatibili” con il mercato interno e con il divieto di cui all’art. 107.1 TFUE, in base alla consolidata prassi derivante delle notifiche già avvenute nel tempo; si tratta di aiuti che se concessi nel rispetto delle condizioni definite dal regolamento in approvazione, fonte normativa avente forza di legge e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, sono da considerare *ex se* compatibili, e ai sensi del

comb. disp. degli artt. 107 e 108 TFUE e non più assoggettati alle procedure di notifica e all'approvazione espressa da parte della Commissione europea.

Nel caso di specie, la proposta di modifica dell'impianto regolamentare vigente si sostanzia nell'abrogazione del regolamento (UE) 702/2014 (c.d. ABER) da parte del nuovo regolamento. Quest'ultimo è stato modulato sulla base testuale del citato regolamento 702, per cui l'effetto abrogativo si realizza, sostanzialmente, per sostituzione, e ha ad oggetto le specifiche partizioni testuali di quello che, in quanto modificate o non riprodotte nel nuovo testo, ne risultano soppresse. Per quanto concerne le modifiche sostanziali, possono rilevarsi in generale quelle che rispondono alle esigenze del nuovo periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2021 - 2027 e del relativo quadro normativo di riferimento, volte a rendere le norme coerenti con la nuova regolamentazione in materia di sviluppo rurale, di PAC e sul sostegno ai piani strategici da parte del FEASR, con eliminazione dei riferimenti al regolamento (UE) 1305/2013 e allo strumento del PSR, nonché di alcune disposizioni recanti una disciplina transitoria direttamente legata alla vigenza dell'abrogando regolamento (UE) 702/2014. Vi sono poi alcuni significativi aspetti di dettaglio, relativi alla modificazione di discipline già poste come pure ad inserimenti novativi che introducono nuove specifiche ipotesi. **Possono ben annoverarsi tra le maggiori novità dell'assetto regolatorio proposto gli articoli aggiuntivi 28 e 29, che introducono le nuove categorie di aiuti esentati, rispettivamente, degli aiuti intesi ad ovviare ai danni causati da animali protetti e degli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000.**

In particolare si rileva quanto segue:

Art. 21 (Aiuti per servizi di consulenza):

Viene soppresso il limite all'aiuto calcolato come importo massimo per singola consulenza e viene introdotta la regola dell'aiuto concesso sotto forma di servizio agevolato al 100% dei costi ammissibili e con limite massimo a 25.000,00 e 200.000,00 EUR rispettivamente per il settore della produzione agricola primaria e per quello della trasformazione.

Art. 28 (Aiuti intesi a ovviare ai danni causati da animali protetti):

Il nuovo articolo introduce fra le categorie esentate anche i c.d. Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti di cui al paragrafo 1.2.1.5 dei precedenti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 contenuti nella Comunicazione della Commissione (2014/C 204/01). Tali aiuti sotto forma di indennizzi erano già previsti in passato ma normalmente i regimi da istituire dovevano essere notificati ex ante alla Commissione europea che ne valutava la compatibilità e ne approvava espressamente le condizioni di concessione. L'introduzione della categoria fra le esenzioni, pur ricalcando le medesime condizioni di concessione previste dai vecchi Orientamenti, appare una utile semplificazione che consente alle Amministrazioni di concedere direttamente nel rispetto delle condizioni dettate dal nuovo Regolamento.

Nel merito restano infatti ferme le condizioni di verifica e attestazione, da parte di soggetti ufficiali riconosciuti ed indipendenti di una Autorità pubblica, del *nesso di causalità diretta* tra il danno subito e il comportamento dell'animale protetto, nonché della quantificazione del danno e del rimborso al 100% al valore di mercato sia per i danni alla zootecnia che alle coltivazioni. Ugualmente resta necessario da parte degli operatori economici interessati *l'adozione di un uno sforzo minimo di prevenzione che assume la forma di misure preventive* (ad esempio *recinzioni di sicurezza* laddove possibile, *cani pastore*, ecc.) proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata, a meno che tali misure non siano ragionevolmente impossibili. Naturalmente con l'inserimento di tali aiuti fra quelli esentati (quindi semplificati) spetterà all'Amministrazione concedente dar atto dell'avvenuta adozione di tali misure, senza ulteriori verifiche ex ante da parte della Commissione europea.

Art. 29 (Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000)

Il nuovo articolo introduce parzialmente fra le categorie esentate (ad esclusione quindi del riferimento alla direttiva quadro "acque") anche i c.d. *Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque*, di cui al paragrafo 1.1.6 dei precedenti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 contenuti nella Comunicazione della Commissione (2014/C 204/01).

Gli aiuti come in precedenza coprono la *compensazione dei costi aggiuntivi e il mancato guadagno*, dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva «Habitat» e dalla direttiva «Uccelli». Tali direttive sono quelle da cui scaturiscono i *Siti di Interesse Comunitario* e quindi le *Zone di protezione speciale* nella loro forma definitiva.

Gli aiuti connessi alla direttiva «Habitat» e alla direttiva «Uccelli» possono essere concessi unicamente per i *vincoli ulteriori derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali*, disposti nelle zone individuate nella Rete natura 2000.

L'intensità di aiuto non può superare il 100 % dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, compresi i costi di transazione, dovuti agli svantaggi occasionati appunto dai vincoli derivanti dal dover operare nelle zone agricole Natura 2000 oppure in ambiti condizionati dalla presenza di elementi del paesaggio che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE e che non superano il 5 % dei siti compresi nella rete Natura 2000.

Viste le osservazioni e le criticità rilevate durante le audizioni nella seduta del 1° marzo 2022 dai soggetti intervenuti (Coldiretti Abruzzo, Confagricoltura Abruzzo, CIA Abruzzo, Associazione Regionale Allevatori Abruzzo), in qualità di portatori di interessi maggiormente rappresentativi del comparto economico di riferimento, e tenuto conto dei contributi scritti inviati,

si svolgono i seguenti rilievi:

- 1) In via preliminare **si sottolinea che la presente occasione di partecipazione** daparte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea, per quanto attiene in particolare gli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea, **costituisce un significativo esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello** in un contesto di dialogo politico che si ritiene, dunque, importante rafforzare.
- 2) **Si esprime parere complessivamente favorevole alla proposta di regolamento in oggetto** perché essa ribadisce, ancora una volta, l'impegno dell'Europa a guidare politiche

strutturali di sostegno e rilancio in favore del settore dell'agricoltura, pur nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della concorrenza e del mercato.

- 3) In particolare, nell'ambito dell'iter svoltosi dinanzi a questa Commissione, tenendo principalmente conto delle esigenze e peculiarità specifiche del territorio regionale, è emerso un **generale ed univoco apprezzamento rispetto all'introduzione, nell'impianto normativo del regolamento ABER**, della nuova categoria, tra quelle che beneficiano dell'esenzione per categoria di misure di aiuto, **relativa agli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da specie animali protette, di cui all'art. 28 della proposta.**

Tale disciplina, non ricompresa nel regolamento vigente, ha comunque già ricevuto considerazione al punto 1.2.1.5 delle Linee-guida 2014 (riprodotto del resto anche nei nuovi Orientamenti proposti). Ora, la novità della collocazione anche nella fonte regolamentare e l'intensità degli aiuti in essa riconosciuta in misura pari al 100% non possono che costituire elementi di sicuro vantaggio.

Ciononostante, sono emerse serie perplessità in ordine alla possibile applicazione di tale previsione con riferimento ai danni da fauna selvatica, fenomeno progressivamente cresciuto negli ultimi anni al punto da rivelarsi un vero e proprio flagello per il territorio, soprattutto quello delle aree interne. In particolare, nella gestione sin qui attuata, sono state registrate difficoltà notevoli in ordine alle possibilità di ristoro dei danni arrecati all'agricoltura al di fuori delle aree protette, atteso che, finora, sulla pretesa giustificazione della cornice normativa nazionale e della diversa regola di riparto delle competenze statali e regionali, si sono perpetrate inique disparità di trattamento, sia nel riconoscimento che nelle tempistiche e nelle misure delle compensazioni concesse alle imprese agricole, sulla base del *discrimen* costituito dalla collocazione o meno in un'area protetta del sito di accadimento dell'evento dannoso cagionato da un qualunque animale selvatico.

Si esprime, a motivo di ciò, forte perplessità sulla effettiva capacità di realizzare a livello nazionale e regionale strumenti di intervento in grado di eliminare tali irragionevoli sperequazioni.

Si chiede pertanto di voler valutare la possibilità di inserire una specifica previsione in grado di stimolare sul punto una proficua governance multilivello, che determini il coinvolgimento attivo dei governi subnazionali, sia per responsabilizzare questo livello

sia per consentire di tener conto delle esigenze e peculiarità specifiche territoriali e, non da ultimo, per instaurare un dialogo costante delle regioni europee con la Commissione, pur nel rispetto della responsabilità unitaria dello Stato.

4) Proprio sulla base della considerazione delle specificità territoriali, **sarebbe** peraltro **auspicabile inserire come ulteriore nuova categoria di aiuti esenti la previsione di aiuti limitati a modici importi per le micro-imprese operanti nelle aree interne o montane**, a titolo di compensazione, per indennizzarle delle maggiori difficoltà che fronteggiano per ivi condurre e mantenere la propria attività e che si traducono in costi ulteriori sopportati per la cura e il mantenimento dell'ambiente e di un territorio in via di progressivo spopolamento, generando a beneficio della collettività una esternalità positiva senza corrispettivo per tali aziende.

5) **Si ritiene inoltre necessario riconfigurare la visione strategica europea di lungo termine, così come da più parti rilevato, attraverso un intervento organico da condurre sinergicamente con la revisione del regime de minimis dell'agricoltura**, in analogia al percorso già delineato per il settore della pesca, il cui regolamento de minimis infatti è oggetto della corrispondente consultazione lanciata dalla Commissione europea.

Senza la suggerita combinazione, le proposte modifiche al regolamento sulle esenzioni potrebbero tradursi in uno scenario normativo debole rispetto alle dichiarate finalità di sostegno del settore alla luce dei nuovi piani strategici. I regolamenti de minimis, infatti, assolvono alla funzione di stabilire l'esenzione dal controllo preventivo di Bruxelles per quegli aiuti, di modesta entità, che non hanno un impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico e che quindi possono essere concessi senza obbligo di notifica. Ed invero, il mondo dell'agricoltura abruzzese si mostra unanime nel lamentare un regime de minimis con limiti eccessivamente angusti per come attualmente previsti, sia in ordine al valore-soglia, sia rispetto alla cumulabilità degli aiuti in un arco temporale triennale, che impediscono alle aziende, soprattutto quelle minori e quelle collocate nelle aree più svantaggiate, di intercettare misure incentivanti rispetto ad azioni strategiche, che non sono tuttavia per esse sostenibili attraverso scelte di investimento alternative.

- 6) **Si manifesta, in ultimo, uno speciale plauso rispetto al favorevole adeguamento della disciplina sulle intensità di aiuti concernenti i servizi di consulenza**, che continuano ad essere percepiti come assai importanti soprattutto in determinati indotti e contesti dell'economia agricola regionale.
- 7) Alla luce dell'attuale crisi energetica, aggravata dagli ultimi eventi, che sta colpendo trasversalmente tutti i settori produttivi, pregiudicando la stessa possibilità di sopravvivenza delle imprese economiche con particolare riguardo alle PMI, **si suggerisce alla Commissione di integrare la proposta normativa con la previsione di una tipologia specifica di aiuti** volta a sostenere il comparto dell'agricoltura e foreste affinché possa fronteggiare gli eccessivi incrementi dei costi delle risorse energetiche, causati da eventi connotati dai caratteri della eccezionalità e imprevedibilità, e di portata tale da ingenerare un vero e proprio shock dei mercati internazionali, come purtroppo si sta verificando nell'attuale congiuntura bellica che segue un ristagno economico già aggravato dalla pandemia da Covid-19-.